

ALLEGATO A "CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI DI GRADO E DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE, DEL MATERIALE E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI NONCHÉ DEI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI AI CORPI E SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE".

Disposizioni generali

Art. 1

1. Il presente provvedimento disciplina le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento del personale, del materiale e degli strumenti operativi nonché dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale del Veneto, in attuazione dell'articolo 17 capo V della L.R. 19 dicembre 2003, n. 41.
2. Ai fini del presente provvedimento per Polizia Locale si intendono i corpi o servizi di Polizia Municipale e di Polizia Provinciale.
3. Ai fini del presente provvedimento, l'incaricato della funzione di comando del corpo o del servizio di Polizia Municipale e di Polizia Provinciale viene individuato con il termine "Comandante" (sia che si tratti di Comandante del corpo o del Responsabile del servizio).

TITOLO I
Uniformi.

Art. 2

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale del Veneto svolgono le funzioni di cui sono titolari indossando le uniformi previste dal presente provvedimento, salvo quando devono svolgerle in abito civile per comprovate esigenze di servizio e su autorizzazione del Comandante, come disciplinato nel rispettivo regolamento dell'Ente Locale di appartenenza.
2. Le caratteristiche delle uniformi del personale della Polizia Locale sono uguali su tutto il territorio regionale.

Art. 3

1. I tipi di uniforme sono i seguenti:
 - a) per servizio ordinario;
 - b) operativa;
 - c) uniforme da parata;
 - d) per servizio di onore e rappresentanza;
 - e) per servizio motomontato;
 - f) per servizio a cavallo;
 - g) per servizio in bicicletta;
 - h) per servizio su imbarcazioni;
 - i) per servizio estivo su arenile;
 - j) per servizio sciistico;
 - k) per servizio aereo;
 - l) uniforme per gala;
 - m) uniforme storica.
2. Per ciascun tipo di uniforme sono previste due varianti stagionali: estiva e invernale. L'uso delle suddette varianti è stabilito in base ai cambiamenti stagionali e climatici su disposizione del Comandante.

3. L'uniforme storica è definita in modo indicativo e non obbligatorio. Viene comunque fatta salva la possibilità di individuare una diversa uniforme storica in funzione della specifica tradizione dell'Ente Locale, informandone la Struttura regionale competente.
4. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche e merceologiche dei capi e degli accessori delle uniformi della Polizia Locale sono precisati nell'ALLEGATO B e relative sezioni:
 - B1 "Colori, foggia, composizione e caratteristiche tecniche e merceologiche",
 - B2 "Termini generali di uso delle diverse tipologie di uniforme",
 - B3 "Schede tecniche".
5. Gli Enti Locali sono tenuti al rispetto delle caratteristiche tecniche, dei colori e delle foggie come previsti nell'ALLEGATO B, sezioni B1 e B3 di cui al comma precedente.
6. I termini generali di uso delle diverse tipologie di uniforme sono indicati nel relativo Allegato B sezione B2; entro tale quadro i regolamenti degli Enti Locali disciplinano eventuali particolarità d'uso derivanti da specifiche esigenze.

Art. 4

1. Il personale di Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente art.3 comma 3, non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sulle uniformi non previste dal presente provvedimento o autorizzate dalla Regione, secondo la procedura che sarà individuata con apposito successivo provvedimento.
3. Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti di uniformi diverse tra loro.
4. Fuori dal servizio è vietato indossare l'uniforme.
5. La vigilanza su quanto previsto dal presente articolo è definita dai regolamenti degli Enti Locali e attuata dai rispettivi Comandanti.

TITOLO II

Gradi, distintivi di grado, tesserini di riconoscimento, onorificenze, distintivi di specialità.

Art. 5

1. I distintivi di riconoscimento del personale sono definiti nell'ALLEGATO C.
2. I simboli dei distintivi di grado e dei soggetti attribuiti al personale della Polizia Locale, in relazione alla qualifica e alle funzioni conferite, sono indicati, insieme alle caratteristiche tecniche, nell'ALLEGATO C, sezione C1.
3. Le caratteristiche dei distintivi e dei fregi, quali alamari, mostrine, placca di servizio, distintivo comunale, stemma per il copricapo e fibbia per cinture e cinture del personale della Polizia Locale, insieme alle descrizioni di bottoni e gonfaloni sono definite nell'ALLEGATO C, sezione C2.
4. I gradi sono divisi nelle quattro categorie, identificate nella tabella seguente. Le denominazioni di grado contenute negli allegati al presente provvedimento sono da ricondurre a quelle riportate nella tabella stessa.

TABELLA

1. AGENTI	1.1 Agente
	1.2 Agente scelto
	1.3 Assistente
	1.4 Assistente scelto
2. ISTRUTTORI	2.1 Vice istruttore
	2.2 Istruttore
	2.3 Istruttore capo
3. ISPETTORI	3.1 Vice ispettore
	3.2 Ispettore
	3.3 Ispettore capo
4. UFFICIALI	4.1 Vice commissario
	4.2 Commissario
	4.3 Commissario principale
	4.4 Commissario capo
	4.5 Commissario superiore
	4.6 Comandante generale

Art. 6

1. I distintivi di grado individuano l'appartenenza al grado medesimo e rappresentano il rango gerarchico nella Polizia Locale di chi li indossa, hanno una funzione simbolica e non incidono direttamente sullo stato giuridico ed economico del dipendente.
2. Il grado più elevato per ogni Ente Locale di appartenenza sarà determinato dal numero del personale appartenente alla polizia locale a tempo indeterminato e/o dal numero di abitanti, come stabilito nella tabella in ALLEGATO C, sezione C3.
3. Il Legale rappresentante dell'Ente Locale attribuisce al grado più elevato, comunque non inferiore alla categoria "Ispettori", la funzione di Comandante, che viene identificata sul distintivo di grado con l'applicazione di una bordatura di colore rosso. In caso di forme associative che prevedono un Comandante unico, il Comandante di ciascuno degli Enti associati mantiene il proprio distintivo di grado, già assegnato in precedenza, privo della bordatura rossa.
4. IL Legale rappresentante dell'Ente Locale, su proposta del Comandante, potrà attribuire la funzione di vicecomandante ad uno solo degli operatori, scelto fra i gradi più elevati. In tal caso, al distintivo di grado sarà applicata una bordatura azzurra.
5. L'Ente Locale regola, con proprio atto e su proposta del Comandante, l'attribuzione dei diversi gradi al personale di Polizia Locale nel rispetto di quanto stabilito nel presente provvedimento.
6. L'Ente Locale stabilisce i contingenti numerici massimi del personale di polizia locale appartenente a ciascuna categoria; in particolare per quanto riguarda la categoria degli Ufficiali (ad esclusione del Comandante generale che è unico, in quanto comandante del capoluogo di Regione) il numero massimo del personale ascritto a ciascun grado non può superare la percentuale di un terzo del totale degli Ufficiali.
7. La funzione di Comandante e il distintivo di grado, attribuito in base alla tabella di cui all'Allegato C, sezione C3, vengono mantenuti anche nel caso di oggettiva diminuzione dei parametri rispetto a quelli indicati nella tabella stessa.
8. In fase di prima applicazione l'attribuzione dei distintivi di grado avviene con riferimento all'ultima progressione verticale acquisita con atto dell'Ente Locale. Tale atto costituisce punto di partenza per il riconoscimento dell'anzianità.

Art. 7

1. I distintivi di specialità della Polizia Locale sono descritti nell'ALLEGATO C, sezione C4, del presente provvedimento, sono attribuiti dal Comandante e, nel caso di più specialità, dovrà essere utilizzato solo quello della specialità prevalente.
2. Il personale della Polizia Locale è dotato di un tesserino di riconoscimento conforme alle indicazioni contenute nell'ALLEGATO C, sezione C5. Il tesserino deve essere esibito nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Per il servizio in borghese è necessario avere con sé placca a portafogli.
3. Le caratteristiche delle onorificenze riconosciute per meriti e servizi al personale della Polizia Locale sono specificate nell'ALLEGATO C, sezione C6. L'attribuzione delle onorificenze di lungo e onorevole servizio e di lungo e onorevole comando competono al legale rappresentante dell'Ente Locale di appartenenza. I criteri e le modalità di attribuzione delle onorificenze per meriti speciali sono definite con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

TITOLO III

Materiale e strumenti operativi

Art.8

1. Le caratteristiche del materiale individuale di norma in dotazione al personale di Polizia Locale sono specificate nell'ALLEGATO D.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 hanno lo scopo di consentire l'espletamento dei compiti di polizia locale con efficienza, efficacia e con la garanzia della maggior sicurezza per gli operatori.
3. Detenzione e uso dell'arma corta individuale sono regolati dalle norme statali in materia.

TITOLO IV

Caratteristiche dei mezzi di trasporto

Art.9

1. Le attività di Polizia Locale vengono svolte con l'ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi di servizio.
2. Per lo svolgimento di specifiche attività, possono prevedersi ulteriori mezzi tra cui: fuoristrada, pulmini, elicotteri, motoslitte, gatti delle nevi, gommoni, carrelli, natanti con o senza motore
3. Tutti i mezzi debbono garantire la sicurezza del personale di polizia locale, ove necessario devono essere muniti di estintore, sistema di allarme e di apparecchiature ricetrasmittenti collegate con la centrale operativa o con il centralino del comando o servizio, nonché di attrezzature idonee ad assicurare una efficiente operatività.
4. Il colore della carrozzeria, le bande rifrangenti, gli stemmi, la dotazione e ogni altra caratteristica dei mezzi sono descritti nell'ALLEGATO E.

TITOLO V

Adeguamento e indicazioni finali

Art.10

1. Gli Enti Locali, singoli o associati, che gestiscono Corpi o Servizi di Polizia Locale, adeguano i propri regolamenti in conformità alle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento, dei materiali, dei mezzi, degli strumenti operativi a quanto stabilito nel presente provvedimento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Copia dei regolamenti degli Enti Locali dovrà essere trasmessa alla Struttura Regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale.
2. La modifica dei distintivi di grado dovrà essere applicata dagli Enti locali al massimo entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente Provvedimento. L'avvenuta modifica sarà trasmessa, sulla base della relazione del Comandante, dal Legale rappresentante dell'Ente Locale alla Struttura Regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale.
3. L'adeguamento delle uniformi e delle altre dotazioni in conformità ai rispettivi allegati dovrà avvenire con la progressiva dismissione delle vecchie dotazioni sino alla completa sostituzione nel tempo più rapido possibile e, comunque, tutti gli approvvigionamenti successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento ne dovranno seguire le indicazioni.
4. I Comandanti, i legali rappresentanti degli Enti locali, i responsabili sindacali o di associazioni di categoria potranno segnalare ogni eventuale difformità di applicazione o mancata applicazione del presente provvedimento alla Struttura Regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale. La stessa Struttura Regionale, previo invito all'Ente Locale, potrà segnalare il caso alla Giunta Regionale.
5. La Regione e gli Enti locali provvederanno a favorire la più ampia diffusione della conoscenza delle disposizioni del presente provvedimento alle Amministrazioni Locali, agli operatori e, più in generale, alla cittadinanza.
6. Dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento, a seguito della intervenuta concertazione Regione –Autonomie locali di cui all'art.12 comma 3 della L.R. n.20 del 3 giugno 1997, sono abrogate la L.R. n.33 del 20 dicembre 1991 "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale" e la L.R. n.25 del 25 giugno 1993 "Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1991, n.33 "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale".